

TI_GERICHTE 60.2009.183 vom 13. Mai 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-05-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2009.183

FR: TI_GERICHTE 60.2009.183 du 13 mai 2009

IT: TI_GERICHTE 60.2009.183 del 13 maggio 2009

Regeste

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo

Erwägungen

E. 1

. 1.1. Il giudice dell'applicazione della pena – richiamato l'art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l'autorità di esecuzione della pena – ha respinto l'istanza 29.3.2009 di RI 1 con cui aveva postulato il primo congedo (decisione 30.4.2009, inc. GIAP _____).

E. 1.2

Giusta l'art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice dell'applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento – può interporre ricorso alla Camera dei ricorsi penali nei casi previsti dall'art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP. Il giudice dell'applicazione della pena ha fondato la sua competenza – come esposto – sull'art. 339 cpv. 1 lit. h CPP; formalmente, quindi, contro la predetta decisione 30.4.2009 può essere presentato ricorso a questa Camera giusta l'art. 341 cpv. 1 lit. b CPP. Il gravame 6/7.5.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

E. 2

. 2.1. La materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal diritto federale dall'1.1.2007, ovvero dall'entrata in vigore della revisione della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati conclusi tra i cantoni.

E. 2.2

Giusta l'art. 75 cpv. 3 CP il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto; questo piano contiene, tra l'altro, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall'art. 84 cpv. 6 CP: “ Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati ” (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP). Come chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia l'art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d'esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell'avamprogetto (con riferimento all'art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione

corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).

E. 2.3

La materia è inoltre disciplinata dall'art. 45 del regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “ il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico ”.

L'esecuzione delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 [e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5 cpv. 1 lit. a: un'autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“ Il congedo non è un diritto del carcerato ” (art. 78 RCPT); “ Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario ” (art. 80 cpv. 1 RCPT)]. La soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall'art. 5 cpv. 1 lit. a del regolamento e dall'art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni, può essere giustificato [quale prassi d'applicazione, il Consiglio di vigilanza aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai 7/12 della pena].

E. 2.4

In ogni caso, per la concessione di congedi, l'art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell'applicazione della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

E. 3

. 3.1. RI 1 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di quattro anni [decisione 8.11.2007, p. 87 s., inc. TPC _____]; dal 16.6.2008 si trova in espiazione di pena presso il penitenziario di _____, _____. Dagli atti si deduce che la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure ha concesso al ricorrente di scontare la pena fuori cantone in considerazione del pericolo per la sua incolumità qualora fosse stato incarcerato a “ La Stampa ”, riconoscendo, quindi, ragioni di sicurezza a motivo del trasferimento [come prevede l'art. 28 cpv. 1 del regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti: “ la Sezione può ordinare l'espiazione di una pena o

l'esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato o da necessità di cura medica o di sicurezza ”]. Si evince inoltre che RI 1 “ allo scopo di evitare ogni sospetto di opportunismo (...) ” – posto come a _____ i congedi fossero concessi dopo avere espiato 1/6 della pena (punto 3.4 lit. b n. 1 delle Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung del 7.4.2006, emanate dalla Ostschweizer Strafvollzugskommission) – ha rinunciato a chiedere congedi prima di avere scontato 1/3 della pena (scritto 19.5.2008 dell'avv. PR 1 alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure).

E. 3.2

Il giudice dell'applicazione della pena – stante la differente disciplina dell'istituto del congedo in Ticino [che aderisce al concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini (congedo concesso dopo avere scontato 1/3 della pena)] e nei _____ [che aderisce al concordato della Svizzera orientale concernente l'esecuzione delle pene e delle misure del 29.10.2004 (congedo concesso dopo avere scontato 1/6 della pena)] – si è posto la questione a sapere quali norme concordatarie fossero applicabili. Ha quindi rilevato come, compulsando l'incarto agli atti, non aveva trovato traccia di una cessione di competenze dal canton Ticino al canton _____ nell'ambito dell'esecuzione della pena di RI 1. Ha sottolineato che il fatto che la pianificazione della pena – congedi compresi – fosse rimasta di competenza delle autorità ticinesi confermava che il canton Ticino era ancora competente per l'esecuzione della sanzione penale. In realtà, la risposta alla questione non è così semplice/chiaro.

E. 3.2.1

Il 30.4.2008 la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, per il tramite del suo capo cancelleria, ha comunicato a _____ – al quale trasmetteva l'ordine di convocazione di espiatione della pena di RI 1 – che “ la scrivente Sezione, sentito il Giudice dell'applicazione della pena (GIAP) del Cantone Ticino, delega alla vostra direzione le competenze per il regime progressivo (congedi, ecc.) secondo il regolamento di _____. L'esame della liberazione condizionale giusta l'art. 86 cifra 1 CPS rimane di competenza del GIAP del Cantone Ticino ”. Ora, il tenore di questo scritto – al quale il giudice dell'applicazione della pena non ha fatto alcun riferimento – sembra lasciare intendere che, almeno in parte, ci sia stata una sorta di delegazione alla Direzione del penitenziario di _____: in materia di congedo quest'ultima sembra infatti competente per decidere. Non è tuttavia chiaro se per “ congedi ” si intenda anche il primo congedo (ovvero quello sul quale giusta l'art. 339 cpv. 1 lit. h CPP deve esprimersi il giudice dell'applicazione della pena). Alcune emails agli atti sembrano poi confermare che vi sia stata una delega al canton _____: “ E' vero che secondo concordato Orientale loro applicano il regime più breve per il lavoro, ma concedono il primo congedo dopo almeno 1/6 anziché 1/3. Che in casi precedenti, ultimo X. collocato a _____, il GIAP ha delegato le competenze all'istituto, per prassi precedente e per non creare disparità con il sistema del rispettivo stabilimento ” (_____/_____); “ (...) le competenze in materia di esecuzione della pena vengono delegate dal GIAP TI all'autorità _____ ” (_____/_____). In queste circostanze, non si comprende perché il giudice dell'applicazione della pena ha concluso che “ (...), compulsando l'incarto agli atti, non v'è traccia di una cessione di competenze dal Canton Ticino al Canton _____ nell'ambito dell'esecuzione della pena di RI 1 ” (decisione 30.4.2009, p. 5, inc. GIAP _____). E'

vero che, come detto, lo scritto 30.4.2008 è piuttosto ambiguo; esso è nondimeno agli atti, per cui avrebbe dovuto spiegare – in ossequio al diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. [che impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., in merito all'obbligo di motivazione, decisione TF 6B_153/2009 del 3.4.2009; G. PIQUERREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafrecht*, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, *Strafprozessrecht*, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)] – perché era irrilevante per la decisione in capo alla richiesta di (primo) congedo presentata da RI 1. Non si capisce inoltre, e il giudice dell'applicazione della pena non lo spiega, perché il qui ricorrente – se non c'è stata alcuna delegazione alle autorità _____ rispettivamente alla Direzione di _____ – goda di “uscite” di cinque ore secondo il punto 3.2 delle Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung.

E. 3.2.2

Il giudice dell'applicazione della pena – a sostegno della conclusione circa l'applicazione del concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini – ha inoltre fatto riferimento al piano di esecuzione della pena, steso dall'Ufficio di patronato. In effetti, il fatto che detto Ufficio abbia redatto il piano in questione lascia supporre che la pianificazione della pena sia rimasta di competenza delle autorità ticinesi. Lo scritto 21.10.2008 dell'Ufficio di patronato al ricorrente in capo al piano di esecuzione della pena indica che il piano è stato approntato “ (...) tenuto conto delle differenze di trattamento tra i due concordati di riferimento, Romando per il Ticino e della Svizzera Orientale per il ct. _____, tenuto conto anche degli accordi ed impegni assunti con la SEPÉM, in particolare in merito ai congedi, i termini della sua esecuzione prevedono le seguenti fasi: (...)”: (...) Fase a) congedi unicamente interni nel raggio del penitenziario su decisione della Direzione del penitenziario di _____ da ottobre 2008 a maggio 2009 (primo congedo). Fase b) primo congedo maggio 2009, su decisione del Giudice di Applicazione della Pena (GIAP). Il congedo è anticipato sul termine (che) corrisponderà alla celebrazione della Cresima della figlia. Fase c) regime di congedi secondo la pianificazione del penitenziario di _____”. Sembra, quindi, di capire che – nell'allestimento del piano – l'Ufficio di patronato abbia considerato (anche) la regolamentazione in capo ai congedi di cui al concordato al quale aderisce il canton _____: non si spiegherebbe altrimenti perché il primo congedo è fissato per maggio 2009 (quando RI 1 sconterà 1/3 della pena solo il 14.9.2009) rispettivamente perché gli altri congedi sono stabiliti secondo la pianificazione di _____. L'assunto del giudice dell'applicazione della pena secondo cui, siccome la pianificazione della pena è stata effettuata dall'Ufficio di patronato, è per forza applicabile il concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini è, certamente, prematuro. La questione inerente il diritto applicabile è invero da approfondire.

E. 3.2.3

Il citato piano di esecuzione della pena ha richiamato gli accordi assunti da RI 1 con la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, impegni a cui pure il giudice

dell'applicazione della pena ha fatto riferimento nella decisione qui impugnata per negare la richiesta di (primo) congedo.

E. 3.2.3.1

Il 19.5.2008 il ricorrente, chiedendo alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure di poter scontare la pena nel carcere di _____ per motivi di (sua) sicurezza, si era contestualmente impegnato, per evitare ogni sospetto di opportunismo, a rinunciare a postulare congedi prima di avere espiato 1/3 della pena. Con scritto 5.10.2008 RI 1 aveva tuttavia comunicato alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure che, pur non volendo mettere in discussione l'impegno relativo a non domandare congedi prima dell'espiazione di 1/3 della pena, aveva constatato che il regime dei congedi agevolato in vigore presso il penitenziario di _____ era sempre stato applicato anche ai detenuti ticinesi, che potevano usufruire di congedi dopo avere scontato 1/6 della pena. Situazione – questa – che ha invocato davanti al giudice dell'applicazione della pena al momento dell'audizione, richiamando il principio della parità di trattamento con gli altri detenuti a _____ condannati da tribunali ticinesi.

E. 3.2.3.2

Il giudice dell'applicazione della pena – con riferimento a DTF 106 Ia 176 – ha ritenuto che la concessione del congedo postulato avrebbe rappresentato una chiara disparità di trattamento con gli accusati condannati da Corti ticinesi detenuti a “ La Stampa ” (che potevano chiedere il congedo scontato 1/3 della pena). Ora, è incontestabile che concedere a RI 1 – condannato da Corte ticinese – di beneficiare del congedo trascorso 1/6 della pena significherebbe privilegiarlo rispetto a coloro che, pur essendo parimenti stati condannati da Corti ticinesi, possono godere del primo congedo unicamente trascorso 1/3 della pena. Dagli atti, in particolare dalle emails già citate in precedenza [“ E' vero che secondo concordato Orientale loro applicano il regime più breve per il lavoro, ma concedono il primo congedo dopo almeno 1/6 anziché 1/3. Che in casi precedenti, ultimo X. collocato a _____, il GIAP ha delegato le competenze all'istituto, per prassi precedente e per non creare disparità con il sistema del rispettivo stabilimento ” (_____/_____)]; “ (...) le competenze in materia di esecuzione della pena vengono delegate dal GIAP TI all'autorità _____ ” (_____/_____)] e, ancora più esplicitamente, dalle osservazioni 8/11.5.2009 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure [“ Per i condannati trasferiti a _____ abbiamo sempre lasciato la gestione del regime interno e la tabella dei congedi alla direzione dello stabilimento, per non creare disparità tra gli ospiti della struttura. Pertanto questi condannati beneficiano del primo congedo a partire da 1/6 della pena secondo il Concordato della Svizzera orientale ” (p. 1)], si evince tuttavia che detta disparità di trattamento è, in realtà, sempre stata reputata irrilevante. Pare, quindi, di capire che è privilegiata la parità di trattamento tra i detenuti di un medesimo carcere rispettivamente (del tutto) trascurata la parità di trattamento tra condannati di Corti ticinesi che scontano la pena in strutture differenti. Nella fattispecie questa problematica non è stata trattata esplicitamente. Il giudice dell'applicazione della pena si è limitato a concludere per l'esistenza di una disparità di trattamento tra i detenuti condannati da Corti ticinesi incarcerati a “ La Stampa ” e RI 1 qualora a quest'ultimo fosse stato concesso il (primo) congedo una volta espiato 1/6 della pena comminatagli. Il giudice dell'applicazione della pena ha invero richiamato DTF 106 Ia 176, indicando – tra l'altro – che il condannato non ha il diritto, in difetto di una cessione di competenza tra i cantoni, di richiedere l'applicazione delle norme previste nel cantone dove si trova lo stabilimento di esecuzione e

che, quando le norme di esecuzione nei due cantoni non coincidono completamente, il principio dell'uguaglianza non è realizzato in ogni aspetto. Ci si potrebbe quindi chiedere se, accennando alla giurisprudenza dell'Alta Corte, abbia voluto implicitamente dire che il principio della parità di trattamento non può essere invocato da chi sconta la pena in un cantone diverso da quello che ha pronunciato la sentenza di condanna. Sennonché, la motivazione – sempre in ossequio al diritto di essere sentito – deve essere esplicita: tutte le parti coinvolte nel procedimento e l'autorità di ricorso devono infatti essere in chiaro sulle ragioni alla base di un provvedimento per poter esercitare, compiutamente, i diritti [per esempio di ricorso (art. 341 cpv. 1 lit. b CPP)] rispettivamente i doveri [di giudizio] che competono loro. Non si può neppure sostenere che, essendosi RI 1 impegnato a chiedere il (primo) congedo solo trascorso 1/3 della pena, la questione in capo alla parità di trattamento sia irrilevante. Sono infatti ignote le ragioni che hanno indotto il qui ricorrente ad introdurre nello scritto 19.5.2008 alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure il citato impegno. Semplici motivi di sicurezza sembrerebbero infatti essere già sufficienti, giusta l'art. 28 cpv. 1 del regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, per giustificare l'espiazione della pena in un altro cantone, senza necessità di particolari ulteriori accordi. Qualora RI 1 avesse avuto una sorta di diritto di poter espia la pena presso il carcere di _____ – nel senso che adempiva le condizioni di cui al citato disposto – non si vede il senso dell'impegno e non si comprende perché dovrebbe essere trattato diversamente dagli altri detenuti (condannati da Corti ticinesi, trasferiti a _____) che ossequiavano le stesse condizioni. Le reali motivazioni di detto impegno sono quindi imprescindibili per determinare se il caso impone di seguire quella che sembrerebbe essere la prassi [secondo cui l'esecuzione della pena di detenuti condannati da Corti ticinesi rinchiusi a _____ avviene per opera del cantone in cui si trova l'istituto carcerario applicando la sua normativa (cfr. le emails sopra riportate e le osservazioni 8/11.5.2009 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, p. 1)] e, inoltre, per stabilire se il richiamo del ricorrente alla parità di trattamento costituisce un venire contra factum proprium, come tale abusivo.

E. 4

. Questa Camera – stante la (molto) poca chiarezza nei rapporti tra le autorità ticinesi (cantone di condanna) e le autorità _____ (cantone di espiazione della pena), che si è riflessa nella decisione qui impugnata – non può evidentemente pronunciarsi sul ricorso. Si giustifica quindi ritornare gli atti al giudice dell'applicazione della pena, che dovrà, anzitutto, determinare se il canton Ticino ha delegato, in tutto od in parte, al canton _____ l'esecuzione della pena inflitta a RI 1, con ciò che questo comporta in capo al diritto applicabile (considerandi 3.2.1. e 3.2.2.). Dovrà, inoltre, chiarire le ulteriori problematiche esposte (considerando 3.2.3.2.). Dovrà, nel seguito, riesaminare la fattispecie alla luce di questi e di altri accertamenti che dovessero essere necessari, spiegando compiutamente – nel rispetto del diritto di essere sentito – le sue conclusioni in capo alla richiesta di un (primo) congedo di 32 ore.

E. 5

. La Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, nelle sue osservazioni 8/11.5.2009 al gravame, ha proposto di concedere a RI 1 un congedo anticipato di breve durata, nella forma dell'accompagnamento, in luogo di un congedo ordinario. Non si comprende tuttavia se fonda questo istituto sul diritto cantonale ticinese oppure se chiede, implicitamente, l'applicazione delle Richtlinien über die Ausgangs- und Urlaubsgewährung (emanate dalla

Otschweizer Strafvollzugskommission), che – al punto 3.3. – prevedono la possibilità di un “ Sachurlaub ” (di, al massimo, sedici ore, apparentemente senza accompagnamento), in occasione – per esempio – della Cresima di un figlio. Questa Camera è nondimeno competente a pronunciarsi quale autorità di ricorso soltanto in materia di primo congedo (art. 339 cpv. 1 lit. h CPP / 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP) e non, in generale, su congedi particolari, come può essere qualificato il “ Sachurlaub ”.

E. 6

. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili ridotte. Per questi motivi, richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP, 339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza la decisione 30.4.2009 del giudice dell'applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GIAP _____) è annullata ai sensi dei considerandi. §§ Gli atti sono ritornati al giudice dell'applicazione della pena, che effettuerà gli accertamenti necessari e si (ri)pronuncerà sull'istanza di (primo) congedo. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, _____, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF). 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali II
vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.